

Regolamento del Fondo di Sostegno al Reddito

*Prestazioni a sostegno
dei lavoratori, delle lavoratrici
e delle aziende
aderenti alla bilateralità
artigiana trentina*

In vigore dal 01/01/2026 al 31/12/2026

Rev. 1 del 28/04/2026

Prestazioni a sostegno dei lavoratori, delle lavoratrici e delle aziende aderenti alla bilateralità artigiana trentina

Le Parti Sociali costituenti l'Ente Bilaterale Artigianato Trentino (EBAT) - Associazione Artigiani Confartigianato Trentino e CGIL, CISL e UIL del Trentino, considerando l'evoluzione degli scenari socioeconomici e quindi delle priorità e delle possibili esigenze dei lavoratori, delle lavoratrici e delle aziende aderenti alla bilateralità artigiana trentina, hanno rivisto e ampliato il Regolamento del Fondo di Sostegno al Reddito (FSR), mettendo in campo interventi per:

- ✓ integrare il reddito di dipendenti, titolari e soci/e nel caso di malattia di lunga durata, ampliando le coperture previste in precedenza;
- ✓ sostenere la natalità e la genitorialità, prevedendo specifiche prestazioni anche per i congedi parentali, l'asilo nido e la malattia figli/e;
- ✓ sostenere l'assistenza ai famigliari in condizioni di svantaggio, nei casi previsti dalle Leggi n. 104/1992, n. 53/2000 e s.m.i.;
- ✓ premiare l'anzianità professionale dei lavoratori e delle lavoratrici delle aziende aderenti alla bilateralità artigiana trentina;
- ✓ sostenere la formazione e la qualificazione professionale con il conseguimento di titoli di studio riconosciuti dallo Stato, laurea e master universitari;
- ✓ sostenere le donne vittime di violenza e accompagnare percorsi di protezione per violenza di genere nel luogo di lavoro;
- ✓ incentivare l'occupazione femminile, di soggetti deboli e per sostituzione, reinserimento e riqualificazione post maternità;
- ✓ sostenere le imprese in difficoltà per eventi eccezionali e non imputabili alle aziende, contribuendo alla ripresa dell'attività produttiva ed al sostegno dell'occupazione.

Il Fondo di Sostegno al Reddito si rivolge ai/alle dipendenti e alle aziende aderenti alla bilateralità artigiana trentina e in regola con i versamenti contributivi previsti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) e dagli Accordi Interconfederali nazionali e provinciali stipulati dalle Parti sociali di EBAT, nonché dalle delibere e regolamenti applicabili.

Il presente Regolamento del Fondo di Sostegno al Reddito (nel seguito riferito come Regolamento) è valido a decorrere dal 1/1/2026 e fino al 31/12/2026.

Sezione A) Prestazioni per i/le dipendenti
Sostegno per malattia di lunga durata

A.1)	Integrazione al reddito per malattia di lunga durata per lavoratori/ici dipendenti	4
------	--	---

Sostegno alla natalità, alla genitorialità ed alla famiglia

A.2.1)	Bonus astensione maternità obbligatoria, anticipata e a rischio e congedo parentale	5
A.2.2)	Bonus natalità/adozione/affidamento	5
A.2.3)	Contributo asilo nido	5
A.2.4)	Sostegno alla famiglia per assistenza nel caso di malattia di figli/e fino a 6 anni di età	6

Sostegno per assistenza ai famigliari

A.3)	Sostegno al reddito per assistenza Legge 104/92 e Legge 53/2000	7
------	---	---

Bonus anzianità professionale

A.4)	Anzianità professionale	7
------	-------------------------	---

Bonus studio, laurea o master universitario

A.5.1)	Bonus studio lavoratori/lavoratrici	8
A.5.2)	Bonus studio per laurea o master universitari per figli/e	8

Sostegno alle lavoratrici e ai lavoratori vittime di violenza

A.6.1)	Sostegno alle lavoratrici e ai lavoratori vittime di violenza	8
A.6.2)	Accompagnamento e supporto ai percorsi di protezione per violenze di genere	9

Sezione B) Prestazioni per le imprese
Sostegno per malattia di lunga durata

B.1)	Integrazione per malattia di lunga durata per titolari, legali rappresentanti e soci/e lavoratori/ici	10
------	---	----

Sostegno alla natalità e alla genitorialità

B.2.1)	Bonus maternità	10
B.2.2)	Bonus natalità/adozione/affidamento	11

Bonus studio, laurea o master universitario

B.3.1)	Bonus studio	11
B.3.2)	Bonus studio per laurea o master universitari per figli/e	11

Incentivi all'occupazione

B.4.1)	Incentivi all'occupazione femminile	12
B.4.2)	Incentivi all'occupazione di soggetti deboli	12
B.4.3)	Incentivi per assunzione in sostituzione maternità	13
B.4.4)	Incentivi per riqualificazione delle competenze al rientro dalla maternità	13

Sostegno alle aziende per eventi eccezionali

B.5)	Sospensione dell'attività aziendale per eventi esterni eccezionali	14
------	--	----

Sezione C) Indicazioni generali

1.	Adesione e contribuzione	16
2.	Modalità di richiesta delle prestazioni	16
3.	Regolarità contributiva e ammissibilità delle richieste di prestazioni	16
4.	Limitazioni	17
5.	Modalità di erogazione delle prestazioni	17
6.	Norme di garanzia	17

REGOLAMENTO DEL FONDO DI SOSTEGNO AL REDDITO

Sezione A) Prestazioni per i/le dipendenti

Sostegno per malattia di lunga durata

A.1) Integrazione al reddito per malattia di lunga durata per lavoratori/ici dipendenti

Il/la lavoratore/ice impossibilitati a recarsi al lavoro per eventi morbosi possono richiedere un'integrazione del 100% della retribuzione, al netto di quanto già riconosciuto da INPS e dall'azienda, dal primo giorno dal quale il CCNL di riferimento non preveda l'integrazione al 100% della retribuzione (nei casi indennizzati da INPS e fatto salvo il periodo di carenza).

La prestazione può essere richiesta solo per eventi morbosi occorsi in costanza di rapporto di lavoro e che non abbiano avuto inizio durante il periodo di prova contrattualmente previsto.

La prestazione viene erogata per un massimo di 3 mesi di calendario maturati nell'anno civile (1/1 – 31/12) ed in costanza di rapporto di lavoro.

L'importo della prestazione viene calcolato prendendo a riferimento la retribuzione effettiva da cedolino in essere quando matura il diritto di richiedere la prestazione, integrando al 100% la retribuzione nei limiti previsti dal punto 4. Limitazioni, della Sezione C del Regolamento.

La prestazione viene liquidata a fronte di richiesta alla fine del periodo di malattia. È prevista, su esplicita richiesta, la possibilità di fruire della liquidazione della prestazione anche con cadenza mensile.

Si invitano aziende, consulenti e lavoratori/ici a tenere monitorato l'utilizzo e quindi la scadenza del periodo di comporto previsto contrattualmente e/o in base all'inquadramento del lavoratore in malattia.

ATTENZIONE: non è possibile presentare richiesta per questa prestazione in caso di infortunio riconosciuto ed indennizzato da INAIL.

Documentazione per la richiesta della prestazione:

- Modello di domanda **EBAT M_FSR2026/A.1** compilato e sottoscritto
- Copia del certificato emesso dal medico da cui si evinca esclusivamente la prognosi per il/la lavoratore/ice per il periodo di malattia per cui è richiesta la prestazione
- Copia del cedolino paga del soggetto richiedente del mese prima e del primo mese non più indennizzato al 100% da INPS e/o dall'azienda
- Copia dei cedolini paga del soggetto richiedente per ogni mese di cui richiede l'integrazione per malattia, da cui si possa dedurre l'importo della retribuzione coperto da INPS e/o dall'azienda

Sostegno alla natalità, alla genitorialità ed alla famiglia

A.2.1) Bonus per astensione per maternità obbligatoria, anticipata e a rischio e per congedo parentale

La lavoratrice (o il lavoratore nei casi disciplinati dall'art. 28 del D.Lgs. n. 151 del 2001) che fruisce di almeno 3 mesi continuativi di astensione per maternità anticipata, a rischio e obbligatoria, al termine di tale periodo può chiedere un contributo una tantum del valore di 1.000,00 €.

Il lavoratore padre, che fruisce del congedo parentale, può chiedere per ogni mese intero di congedo fruito un contributo pari a 500,00 € per massimo 3 mesi entro i 6 anni del figlio/a. Il mese di congedo può essere fruito in modo continuativo o frazionato in periodi minimi di 2 settimane di calendario; i periodi fruiti vengono conteggiati entro l'anno civile (1/1 – 31/12). La richiesta deve essere effettuata dopo il termine del congedo parentale, al rientro al lavoro.

La prestazione è riferita al figlio/a e destinata al nucleo familiare. La prestazione può essere richiesta una sola volta per ogni figlio/a.

Documentazione per la richiesta della prestazione:

- Modello di domanda **EBAT M_FSR2026/A.2.1** compilato e sottoscritto.
- Copia della documentazione di astensione anticipata/a rischio/obbligatoria o di congedo parentale presentata all'INPS
- Copia del cedolino paga del mese precedente l'interruzione per astensione o congedo
- Copia dei cedolini paga a documentazione dei tre mesi di astensione o dei periodi di congedo per cui si richiede la prestazione

A.2.2) Bonus natalità/adozione/affidamento

Il bonus natalità è un contributo una tantum del valore di 500,00 € destinato al nucleo familiare in occasione della nascita, dell'adozione o dell'affido preadottivo di ogni figlio/a.

Il contributo è riconosciuto mediante corresponsione economica al nucleo familiare del genitore che ne fa richiesta. La richiesta può essere fatta solo da uno dei due genitori se ambedue sono dipendenti di aziende aderenti a EBAT.

Documentazione per la richiesta della prestazione:

- Modello di domanda **EBAT M_FSR2026/A.2.2** compilato e sottoscritto
- Copia del certificato di nascita/adozione/affido per il figlio/a

A.2.3) Contributo asilo nido

I genitori potranno chiedere una sola volta all'anno per ogni figlio/a e fino al compimento del 3° anno del figlio/a (ovvero per massimo 3 anni) un contributo per la copertura dei costi dell'asilo nido oppure per il sostegno a forme di assistenza domiciliare per bambini/e sotto i 3 anni che non possono frequentare l'asilo nido poiché affetti da patologie gravi e croniche, o per altre forme di sostegno analoghe come previste dalla vigente normativa provinciale. Il valore del contributo è di

1.500,00 € per ISEE fino a 40.000 e di 500,00 € per ISEE maggiore (requisito ISEE nazionale), sulla base dell'autorizzazione provinciale per l'accesso agli incentivi per l'asilo nido (con riferimento alla normativa vigente della Provincia di Trento).

Documentazione per la richiesta della prestazione:

- Modello di domanda **EBAT M_FSR2026/A.2.3** compilato e sottoscritto
- Copia della documentazione attestante il pagamento delle rette dell'asilo nido o delle spese sostenute e pagate per l'assistenza domiciliare
- Documentazione della concessione del contributo asilo nido erogato dalla Provincia di Trento relativo al/alla figlio/a e alla richiesta di prestazione presentata da cui si evince l'ISEE
- Autodichiarazione che il figlio/a convive con il genitore che ha richiesto la prestazione
- Per bonus assistenza familiare: certificazione medica dettagliata che attesti impossibilità di frequentare l'asilo per il figlio/a per tutto l'anno

A.2.4) Sostegno alla famiglia per assistenza nel caso di malattia dei figli/e fino a 6 anni di età

In caso di assenza continuativa e non retribuita dal lavoro nell'anno civile (1/1 – 31/12) per malattia del/la figlio/a, il genitore può richiedere:

- nel caso di figli/e di età inferiore a 3 anni, un contributo pari a 300,00 € a copertura di un periodo di assenza minimo di 6 giornate lavorative continuative
- nel caso di figli/e di età compresa tra i 3 e i 6 anni non compiuti, un contributo pari a 200,00 € a copertura dei 5 giorni lavorativi di permesso previsti dalla legislazione vigente, purché fruiti in modo continuativo.

La prestazione è erogata solo una volta all'anno e solo a un genitore del nucleo familiare che ne fa richiesta.

Documentazione per la richiesta della prestazione:

- Modello di domanda **EBAT M_FSR2026/A.2.4** compilato e sottoscritto
- Copia del certificato medico del figlio/a attestante le giornate di malattia (solo prognosi)
- Copia del certificato di stato famiglia o autocertificazione scaricabile dal sito web dell'Anagrafe Cittadino (www.anagrafenazionale.interno.it/servizi-al-cittadino)

Sostegno per assistenza ai familiari

A.3) Sostegno al reddito per assistenza Legge 104/92 e Legge 53/2000

Per sostenere le attività di assistenza riconosciute dalla Legge 104/92 e dalla Legge 53/2000, il Fondo di Sostegno al Reddito riconosce ai dipendenti che utilizzano i permessi previsti dalle citate leggi, un contributo pari a 50,00 € per ogni giornata intera di permesso effettivamente fruita nell'anno civile (dal 1/1 al 31/12) fino ad un massimo di 36 giornate annue. Nel caso di permessi orari, questi verranno cumulati per conteggiare le giornate di diritto alla prestazione con riferimento a 8 ore per il tempo pieno o alle ore corrispondenti alla percentuale di part time.

La prestazione può essere richiesta anche nel caso di utilizzo del congedo straordinario previsto dalla legge 104/92 e dalla legge 53/2000 per un massimo di 36 giornate annue effettivamente fruita per ognuno dei due anni di congedo.

Le richieste dovranno essere presentate a consuntivo rispetto all'effettivo utilizzo delle giornate di permesso o congedo usufruite nel mese solare precedente o con unica domanda cumulativa per tutti i giorni usufruiti nell'anno civile.

Documentazione per la richiesta della prestazione:

- Modello di domanda **EBAT M_FSR2026/A.3** compilato e sottoscritto
- Autocertificazione del diritto all'utilizzo dei permessi/congedi L. 104/92 e congedi L. 53/2000
- Dichiarazione del datore di lavoro delle giornate utilizzate per permessi/congedi L. 104/92 e congedi L. 53/2000
- Copia dei cedolini paga da cui si evinca l'utilizzo dei permessi per cui è richiesta la prestazione

Bonus anzianità professionale

A.4) Anzianità professionale

Allo scopo di valorizzare la professionalità dei/delle dipendenti all'interno delle aziende aderenti alla bilateralità artigiana trentina, il Fondo di Sostegno al Reddito eroga una provvidenza una tantum nella carriera del lavoratore o della lavoratrice, a favore di coloro che nel periodo di vigenza del Regolamento:

- compiono 20 anni di anzianità di servizio nella stessa azienda, con una provvidenza di 800,00 €
- compiono 30 anni o più di anzianità lavorativa nel settore artigiano, con una provvidenza di 1.000,00 €.

Eventuali trasformazioni giuridiche o trasferimenti di azienda non interrompono la maturazione dell'anzianità.

Il lavoratore/la lavoratrice è libero/a di scegliere quale delle due anzianità richiedere, considerando che la prestazione può essere erogata da EBAT una sola volta nella vita lavorativa.

La prestazione può essere richiesta al compimento dei 20 anni di anzianità o dopo aver compiuto 30 o più anni di anzianità.

ATTENZIONE: la prestazione viene riconosciuta solo ai/alle dipendenti ancora in forza in azienda al momento della maturazione dei requisiti e quindi della richiesta.

Documentazione per la richiesta della prestazione:

- Modello di domanda **EBAT M_FSR2026/A.4** compilato e sottoscritto
- Copia dell'estratto contributivo INPS che attesta l'anzianità contributiva presso la stessa azienda (20 anni) o in aziende del settore artigiano (30 o più anni)

- Dichiarazione del Datore di lavoro che attesta che il/la dipendente è ancora in forza all'azienda

Bonus studio, laurea o master universitario

A.5.1) Bonus studio dipendenti

Il lavoratore/la lavoratrice, in costanza di rapporto di lavoro e che ha almeno un anno di anzianità di adesione alla bilateralità artigiana, che consegue, nel periodo di vigenza del Regolamento, un qualsiasi titolo di studio riconosciuto dallo Stato ai sensi delle normative vigenti (a titolo esemplificativo un diploma di qualifica professionale o di scuola superiore ovvero una laurea) può chiedere un contributo di importo pari a 1.000,00 €.

Documentazione per la richiesta della prestazione:

- Modello di domanda **EBAT M_FSR2026/A.5.1** compilato e sottoscritto
- Copia dell'attestato del titolo di studio conseguito

A.5.2) Bonus studio per laurea o master universitari per figli/e

Il lavoratore/la lavoratrice (in costanza di rapporto di lavoro e che ha almeno un anno di anzianità di adesione alla bilateralità artigiana) può chiedere un contributo di importo pari a 500,00 € per le spese sostenute per lo studio dei/delle figli/e che conseguono, nel periodo di vigenza del Regolamento, un titolo di studio di laurea riconosciuto dallo Stato ai sensi delle normative vigenti (indipendentemente dalla durata del percorso di studi) o un titolo di master universitario riconosciuto.

Documentazione per la richiesta della prestazione:

- Modello di domanda **EBAT M_FSR2026/A.5.2** compilato e sottoscritto
- Copia dell'attestato del titolo di studio conseguito
- Copia del certificato di stato famiglia o autocertificazione scaricabile dal sito web dell'Anagrafe Cittadino (www.anagrafenazionale.interno.it/servizi-al-cittadino)

Sostegno alle lavoratrici e ai lavoratori vittime di violenza

A.6.1) Sostegno alle lavoratrici e ai lavoratori vittime di violenza

La lavoratrice o il lavoratore che richiede il congedo indennizzato avendo attivato un percorso di protezione in quanto vittima di violenza denunciata, può chiedere al Fondo di Sostegno al Reddito l'integrazione della retribuzione per ulteriori 2 mesi rispetto a quelli riconosciuti dalla vigente normativa e/o previsti dal CCNL di riferimento, nei limiti di quanto previsto al punto 4. Limitazioni nella Sezione C del Regolamento.

A fronte del riconoscimento da parte del Fondo di Sostegno al Reddito della presente prestazione, all'azienda viene erogato un contributo una tantum pari 1.000,00 €.

Documentazione per la richiesta della prestazione:

- Modello di domanda **EBAT M_FSR2026/A.6.1** compilato e sottoscritto
- Attestazione dell'attivazione di un percorso di protezione in quanto vittima di violenza di genere denunciata
- Copia dei cedolini da cui si evince il riconoscimento della retribuzione da parte dell'azienda e l'ulteriore periodo di sospensione non retribuita per cui si richiede l'integrazione

A.6.2) Accompagnamento e supporto ai percorsi di protezione per violenze di genere

Nei casi in cui l'azienda venga informata dagli Organi competenti dell'attivazione di percorsi di protezione rivolti a lavoratrici o lavoratori che hanno subito violenze di genere, come previsto dalle vigenti normative, potrà rivolgersi ad EBAT per ottenere un servizio di supporto volto ad accompagnare nella gestione delle azioni previste (per esempio la necessità di allontanamento di una lavoratrice o un lavoratore dal proprio posto di lavoro con conseguente necessità di ricollocamento). EBAT intende offrire un servizio di supporto di rete volto a coinvolgere le aziende del territorio per facilitare la gestione di questi casi ed organizza eventuali corsi "ad hoc" per la riqualificazione di tali lavoratori/trici.

La richiesta di supporto può essere fatta prendendo contatto direttamente con EBAT ai recapiti dell'Ente indicati in calce a questo Regolamento o ricordati nel sito web: www.ebat.tn.it

Sezione B) Prestazioni per le imprese

Sostegno per malattia di lunga durata

B.1) Integrazione per malattia di lunga durata per titolari, legali rappresentanti e soci lavoratori/ici

Il/la titolare, il/la legale rappresentante e il/la socio/a che non recepiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, in caso di malattia riconducibile allo stesso evento morboso o patologia che si protrae per più di 30 giorni anche non consecutivi e per cui non è prevista una provvidenza INPS, può richiedere al Fondo di Sostegno al Reddito il riconoscimento di una prestazione pari al 100% della retribuzione convenzionale INPS, ovvero 58,13 Euro/giorno, valutata in base al minimale giornaliero di retribuzione da utilizzare per il calcolo dei contributi in favore degli operai dei settori artigianato e commercio in vigore al 1° gennaio 2026 (vd. in ultima circolare INPS n. 14 del 9/2/2026).

La prestazione può essere richiesta a partire dal 31° giorno di malattia e fino ad un massimo di 90 giornate di calendario, anche non continuative, per anno civile (1/1 – 31/12), considerando una base forfettaria di calcolo di 30 giorni al mese.

La provvidenza ha lo scopo di garantire il reddito al/alla titolare, legale rappresentante o socio/a e la continuità produttiva dell'azienda.

NOTA: per titolari, soci/e o collaboratori/ici che hanno un reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, fare riferimento alla prestazione A.1)

Documentazione per la richiesta della prestazione:

- Modello di domanda **EBAT M_FSR2026/B.1** compilato e sottoscritto
- Copia del certificato medico da cui si evinca esclusivamente la prognosi per il/la richiedente e/o la condizione anche non continuativa di impossibilità a svolgere il proprio lavoro in relazione ai giorni di malattia per cui è richiesta la prestazione
- Dichiarazione delle giornate di malattia/impossibilità a svolgere l'attività lavorativa

Sostegno alla natalità ed alla genitorialità

B.2.1) Bonus maternità

Le Parti Sociali costituenti EBAT e il Comitato di Gestione di EBAT, riconoscendo il valore della maternità e con l'obiettivo di equiparare le prestazioni di sostegno al reddito previste per le donne lavoratrici dipendenti a quelle delle titolari e socie delle aziende artigiane, non essendo per queste ultime riconosciuti astensione e congedi per maternità, hanno previsto la possibilità per le donne imprenditrici in maternità di fruire una tantum di un contributo pari a 1.500,00 €.

La prestazione è riferita al figlio/a e destinata al nucleo familiare. La prestazione può essere richiesta una sola volta per ogni figlio/a.

Documentazione per la richiesta della prestazione:

- Modello di domanda **EBAT M_FSR2026/B.2.1** compilato e sottoscritto.
- Copia del certificato di nascita o di altra certificazione della maternità

B.2.2) Bonus natalità/adozione/affidamento

Il bonus natalità è un contributo del valore di 500,00 € destinato una tantum al nucleo familiare di titolari, legali rappresentanti e soci/e lavoratori/ici attivi in azienda in occasione della nascita, dell'adozione o dell'affido preadottivo di ogni figlio/a.

Il contributo è riconosciuto mediante corresponsione economica al nucleo familiare del genitore che ne fa richiesta. La richiesta può essere fatta solo da uno dei due genitori se ambedue afferiscono ad aziende aderenti e EBAT.

Documentazione per la richiesta della prestazione:

- Modello di domanda **EBAT M_FSR2026/B.2.2** compilato e sottoscritto
- Copia del certificato di nascita/adozione/affido per il/la figlio/a

Bonus studio, laurea o master universitario

B.3.1) Bonus studio

Il/la titolare, legale rappresentante o socio/a lavoratore/ici attivo in azienda che, a decorrere da gennaio 2026, consegue un qualsiasi titolo di studio riconosciuto dallo Stato ai sensi delle normative vigenti (a titolo esemplificativo un diploma di qualifica professionale o di scuola superiore ovvero una laurea) potrà richiedere un contributo di importo pari a 1.000,00 €.

Documentazione per la richiesta della prestazione:

- Modello di domanda **EBAT M_FSR2026/B.3.1** compilato e sottoscritto
- Copia dell'attestato del titolo di studio conseguito

B.3.2) Bonus studio per laurea o master universitari per figli/e

I/le titolari, legali rappresentanti e soci/e lavoratori/ici attivi in azienda possono chiedere un contributo di importo pari a 500,00 € per le spese sostenute per lo studio dei/delle i figli/e che conseguono, nel periodo di vigenza del Regolamento, un titolo di studio di laurea riconosciuto dallo Stato ai sensi delle normative vigenti (indipendentemente dalla durata del percorso di studi) o un titolo di master universitario riconosciuto.

Documentazione per la richiesta della prestazione:

- Modello di domanda **EBAT M_FSR2026/B.3.2** compilato e sottoscritto
- Copia dell'attestato del titolo di studio conseguito
- Copia del certificato di stato famiglia o autocertificazione scaricabile dal sito web dell'Anagrafe Cittadino (www.anagrafenazionale.interno.it/servizi-al-cittadino)

Incentivi all'occupazione

B.4.1) Incentivi all'occupazione femminile

Nel caso di:

- nuova assunzione a tempo indeterminato, oppure
- trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine

avvenute nell'anno civile (1/1 – 31/12) di donne di età inferiore ai 35 anni o superiore ai 49 anni, in stato di disoccupazione e/o inoccupate (escluso il caso di passaggio diretto tra aziende collegate), assenti dal mercato del lavoro da almeno 3 mesi ed iscritte al Centro per l'impiego della Provincia Autonoma di Trento, è possibile richiedere un contributo una tantum pari a 1.000,00 €.

L'azienda potrà richiedere il contributo decorsi 6 mesi dalla data di assunzione a tempo indeterminato o dalla data di trasformazione del rapporto di lavoro, certificando di non aver ridotto il personale nei 12 mesi precedenti a tale data e di avere ancora in forza la persona assunta o per cui è stata trasformato il contratto di lavoro.

Si segnala che l'Agenzia del lavoro di Trento ha attivato dei contributi per l'assunzione di donne che rientrano nella fascia di età dai 35 ai 49 anni (verificare sul sito web dell'Agenzia le caratteristiche degli incentivi: www.agenzialavoro.tn.it).

Documentazione per la richiesta della prestazione:

- Modello di domanda **EBAT M_FSR2026/B.4.1** compilato e sottoscritto
- Autocertificazione di non aver ridotto il personale nei 12 mesi precedenti
- Documentazione attestante l'assunzione o la trasformazione a tempo indeterminato (UNILAV Agenzia del Lavoro)

B.4.2) Incentivi all'occupazione di soggetti deboli

Nel caso di:

- nuova assunzione a tempo indeterminato, oppure
- trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine

avvenute nell'anno civile (1/1 – 31/12) di persona con invalidità civile ricompresa tra il 46% ed il 73%, iscritta nelle liste protette, oppure di persone con 60 o più anni di età, è possibile richiedere un contributo una tantum pari a 2.000,00 €.

Il contributo può essere richiesto decorsi 6 mesi dalla data di assunzione a tempo indeterminato o dalla data di trasformazione del rapporto di lavoro, e solo nel caso in cui non vi sia un obbligo di legge per l'assunzione, certificando di non aver ridotto il personale nei 12 mesi precedenti a tale data e di avere ancora in forza la persona assunta o per cui è stata trasformato il contratto di lavoro.

Si segnala che l'Agenzia del lavoro di Trento ha attivato incentivi e contributi per l'occupazione di soggetti deboli (verificare sul sito web dell'Agenzia le caratteristiche degli incentivi: www.agenzialavoro.tn.it).

Documentazione per la richiesta della prestazione:

- Modello di domanda **EBAT M_FSR2026/B.4.2** compilato e sottoscritto
- Documentazione attestante l'assunzione o la trasformazione a tempo indeterminato (UNILAV Agenzia del Lavoro)
- Documentazione attestante l'iscrizione del lavoratore alle liste protette

B.4.3) Incentivi per assunzione in sostituzione maternità

Al fine di contribuire a sostenere i costi legati alle assenze delle lavoratrici dipendenti che si assentano in via continuativa nell'anno civile (1/1 – 31/12) per malattia legata alla maternità o maternità a rischio o astensione anticipata fino al termine dell'astensione obbligatoria, le imprese che provvedano ad una nuova assunzione per sostituzione di maternità, entro tre mesi dall'inizio dell'assenza della lavoratrice in maternità, incrementando l'organico aziendale, possono richiedere un contributo una tantum pari a 1.000,00 €.

Ai fini della richiesta del contributo, l'azienda deve certificare il reinserimento nella stessa o analoga mansione lavorativa della lavoratrice in rientro dalla maternità o astensione. La prestazione sarà erogata solo dopo il rientro in servizio della lavoratrice madre.

Si segnala che l'Agenzia del lavoro di Trento ha attivato incentivi per le politiche del lavoro (verificare sul sito web dell'Agenzia le caratteristiche degli incentivi: www.agenzialavoro.tn.it).

Documentazione per la richiesta della prestazione:

- Modello di domanda **EBAT M_FSR2026/B.4.3** compilato e sottoscritto (anche dalla lavoratrice con promemoria delle prestazioni di cui ha diritto)
- Documentazione attestante la maternità o astensione (cedolini, libro unico)
- Documentazione attestante l'assunzione in sostituzione (UNILAV Agenzia del Lavoro)
- Autocertificazione attestante l'avvenuto reinserimento nella stessa o analoga mansione della lavoratrice in rientro dalla maternità o astensione

B.4.4) Incentivi per riqualificazione delle competenze al rientro dalla maternità

Al fine di sostenere i costi aziendali per la riqualificazione delle competenze e per accompagnare il reinserimento della lavoratrice madre nella medesima mansione lavorativa al rientro dal periodo di un congedo parentale di almeno 4 mesi fruiti senza interruzioni e in continuità con l'astensione obbligatoria, l'azienda può richiedere un contributo una tantum pari a 1.000,00 €.

Ai fini della richiesta del contributo, l'azienda deve certificare il reinserimento nella stessa o analoga mansione lavorativa e l'avvenuta formazione e riqualificazione delle competenze della lavoratrice al rientro dai congedi. La prestazione sarà erogata trascorsi sei mesi dal rientro in servizio della lavoratrice madre.

Documentazione per la richiesta della prestazione:

- Modello di domanda **EBAT M_FSR2026/B.4.4** compilato e sottoscritto
- Documentazione attestante la maternità o astensione (cedolini, libro unico)

- Autocertificazione attestante l'avvenuto reinserimento nella stessa o analoga mansione della lavoratrice in rientro dalla maternità o astensione
- Piano formativo e registro della formazione effettuata (attestante date/orario di svolgimento e tipologia di formazione impartita) sottoscritti da azienda e lavoratrice

Sostegno alle aziende per eventi eccezionali

B.5) Sospensione dell'attività aziendale per eventi esterni eccezionali

Nel caso in cui si verifichi uno o più dei seguenti eventi eccezionali derivanti da fattori esterni ed estranei all'impresa:

- eventi atmosferici eccezionali
- calamità naturali
- incendio o allagamento non imputabile a dolo e/o imperizia
- altri eventi eccezionali le cui cause non sono imputabili all'azienda/titolare

che provochino danni documentati tali da richiedere la sospensione delle attività, l'azienda interessata può richiedere al Fondo di Sostegno al Reddito un contributo a fronte delle spese sostenute a seguito di danni causati da tali eventi con la finalità di sostenere la ripartenza dell'attività aziendale e del lavoro.

L'indennizzo avverrà a fronte di una interruzione totale o parziale dell'attività produttiva dell'impresa, pertanto la provvidenza non è subordinata alla sospensione o alla riduzione dell'orario di lavoro dei/delle dipendenti.

Verranno valutate a titolo di documentazione le spese sostenute nei sei mesi successivi all'evento per il ripristino del ciclo e dei processi produttivi, compreso il costo del personale dipendente che verrà utilizzato in riparazioni, manutenzioni, pulizie, sgombero danni causati dall'evento agli immobili, impianti e attrezzature.

Il contributo potrà essere concesso nella misura massima del 15 % delle somme ammesse e non potrà superare i 15.000,00 € per intervento. Il contributo non è cumulabile con gli indennizzi da parte delle assicurazioni o di altri soggetti. Il Fondo potrà inoltre valutare di intervenire con una quota sino a 250,00 € per ogni lavoratore/ice in forza al momento del ripristino dell'attività produttiva.

La provvidenza ha lo scopo di favorire la ripresa dell'attività produttiva e di sostenere il reddito dell'azienda. Verrà erogata a fronte di un impegno di ripresa dell'attività produttiva; in caso contrario il titolare si dovrà impegnare a restituire la somma percepita entro 180 giorni.

Eventuali casi particolari saranno valutati dal Comitato di Gestione dell'Ente Bilaterale che con motivato parere ed a insindacabile giudizio potrà rivedere le provvidenze nei suoi valori.

Documentazione per la richiesta della prestazione:

- Modello di domanda **EBAT M_FSR2026/B.5** compilato e sottoscritto
- Relazione che illustri dettagliatamente le motivazioni per cui viene richiesto l'intervento, le caratteristiche tecniche dello stesso e i tempi di ripresa produttiva

- Copia dell'Accordo sindacale di sospensione dei dipendenti se intervenuta
- Copia delle fatture dei costi sostenuti per il ripristino dell'attività lavorativa o perizia di un/a professionista che indichi i danni subiti e il valore degli stessi
- Copia dei fogli presenze relativi ai mesi in cui ha avuto luogo l'interruzione dell'attività e della ripresa del ciclo produttivo
- Documentazione attestante l'avvenuto ripristino del ciclo produttivo
- Autocertificazione con l'indicazione della ripresa dell'attività lavorativa.

Sezione C) Indicazioni generali

1. Adesione e contribuzione

Il Fondo di Sostegno al Reddito è istituito in riferimento agli Accordi Interconfederali sottoscritti dalle Parti sociali di EBAT nel 1988 e 1993 e successive integrazioni e aggiornamenti.

Le modalità di adesione e di contribuzione a cui le aziende dovranno attenersi per poter fruire delle prestazioni previste dal Fondo di Sostegno al Reddito (FSR) sono definite dai CCNL, dagli Accordi interconfederali nazionali e territoriali, dalle delibere e dai regolamenti di EBNA e di EBAT e sono richiamate nel sito web di EBAT: www.ebat.tn.it.

2. Modalità di richiesta delle prestazioni

Le domande delle prestazioni dovranno essere inoltrate debitamente compilate, sottoscritte e complete della documentazione richiesta - pena la non accettabilità delle stesse, con una delle seguenti modalità:

- all'indirizzo PEC sostegnoreddito@pec.ebat.tn.it
- in originale direttamente presso la sede di EBAT in via San Daniele Comboni, 13 a Trento
- con raccomandata all'indirizzo: EBAT – Ente Bilaterale Artigianato Trentino, via San Daniele Comboni 13 - 38122 Trento *(fa fede la data di ricevimento della raccomandata)*

Le domande per l'accesso alle prestazioni dovranno essere presentate all'Ente Bilaterale Artigianato Trentino entro il 31/12 dell'anno successivo rispetto a quello durante il quale ha avuto luogo l'evento che dà diritto alla richiesta di prestazione (salvo per le prestazioni che prevedono esplicitamente termini di presentazione diversi).

L'evento per il quale si richiede la prestazione deve essere avvenuto nel periodo di validità del Regolamento e la richiesta deve fare riferimento alle prestazioni previste dal Regolamento FSR in vigore e con i vincoli e specifiche di tale Regolamento.

Si specifica che, qualora il regolamento venga modificato, non potranno essere riconosciute richieste per eventuali prestazioni non più in vigore.

Le prestazioni verranno di norma valutate entro 90 giorni dalla ricezione di tutta la documentazione richiesta, completa, debitamente sottoscritta e presentata con le modalità previste, salvo eventuali sospensioni per approfondimenti o richiesta di integrazioni. Le pratiche verranno protocollate in ordine cronologico di ricezione e i contributi verranno erogati fino ad esaurimento delle risorse stanziare e nei limiti previsti (si veda il punto 4. Limitazioni nella Sezione C del Regolamento), a fronte dell'approvazione ad insindacabile giudizio da parte del Comitato di Gestione di EBAT.

3. Regolarità contributiva e ammissibilità delle richieste di prestazioni

Le prestazioni del Fondo di Sostegno al Reddito possono essere richieste solo dalle aziende aderenti alla bilateralità artigiana trentina e al Fondo di Sostegno al Reddito in situazione di regolarità contributiva e dai/dalle loro dipendenti in forza al momento della richiesta.

La regolarità contributiva dell'azienda verrà verificata, in presenza di dipendenti, dal 1/1/2019, oppure dalla data di inizio dell'attività aziendale con dipendenti o di assunzione del/della primo/a dipendente se tale data è successiva al 1/1/2019, verificando che vi siano almeno 6 mesi di regolarità contributiva antecedenti la domanda di prestazione (da considerare anche in caso di trasferimento, trasformazione o fusione societaria). Nel caso di omissione o ritardo nei

versamenti da parte dell'azienda, la liquidazione delle prestazioni sarà sospesa sino alla regolarizzazione della posizione aziendale.

L'Ente Bilaterale si riserva di poter approfondire e chiedere ulteriore documentazione a integrazione delle domande, per la verifica dell'ammissibilità della prestazione richiesta.

Prima di presentare una richiesta di prestazione, in ragione di eventuali processi di revisione delle modalità di verifica della regolarità contributiva e per la regolarizzazione, si suggerisce di verificare sul sito web di EBNA e di EBAT (www.ebat.tn.it) eventuali aggiornamenti.

4. Limitazioni

Potranno accedere alle prestazioni del Fondo di Sostegno al Reddito esclusivamente:

- le aziende aderenti alla bilateralità artigiana e al Fondo di Sostegno al Reddito, in regola con i versamenti contributivi, come previsto ai punti 1 e 3 del presente Regolamento
- i lavoratori e le lavoratrici dipendenti delle aziende di cui al punto precedente, con almeno 6 mesi di anzianità aziendale e in forza all'azienda al momento della maturazione del diritto di effettuare la richiesta di prestazione.

Per le prestazioni in cui è previsto il riferimento o il calcolo dell'importo da erogare sulla base della retribuzione effettiva del lavoratore/della lavoratrice richiedente, il massimale della prestazione su base mensile sarà valutato rispetto all'importo massimo del trattamento di integrazione salariale definito da INPS, di cui all'art. 3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, rivalutata annualmente dallo stesso Istituto (vd. circolare. INPS n. 4 del 28/1/2026).

Si specifica che aziende e lavoratori/ici beneficiari possono richiedere al massimo una prestazione per tipologia per anno civile (dal 1/1 al 31/12), ad eccezione del sostegno eccezionale per le aziende (prestazione B.5).

5. Modalità di erogazione delle prestazioni

Le prestazioni verranno erogate da EBAT in costanza del rapporto di lavoro e unicamente sul conto corrente dell'azienda indicato nella modulistica di richiesta, salvo casi particolari espressamente previsti nel Regolamento. Preme evidenziare che le somme delle prestazioni del Fondo di sostegno al reddito sono importi lordi e che, pertanto, l'azienda dovrà assoggettarli poi alle ritenute fiscali e previdenziali previste dalla normativa vigente. EBAT invierà apposita comunicazione all'azienda informandola della liquidazione della prestazione e dell'eventuale ritenuta applicata e versata a monte dall'Ente stesso.

6. Norme di garanzia

Le prestazioni richieste al Fondo di Sostegno al Reddito valutate ammissibili vengono liquidate in ordine cronologico di ricezione e fino a capienza delle risorse stanziare. Nel caso le somme stanziare per l'erogazione delle prestazioni del Fondo di Sostegno al Reddito non fossero sufficienti a coprire l'intero ammontare delle richieste, l'Ente Bilaterale si riserva di valutare lo stanziamento di risorse aggiuntive. In alternativa, le richieste non potranno essere riconosciute o potranno essere soddisfatte in misura proporzionale, o per un periodo minore rispetto alla richiesta. Questo verrà stabilito ad insindacabile giudizio del Comitato di Gestione dell'Ente Bilaterale.

Eventuali casi particolari saranno valutati e decisi ad insindacabile giudizio dal Comitato di Gestione di EBAT.

Informazioni di contatto:

EBAT - Ente Bilaterale Artigianato Trentino

Via San Daniele Comboni 13

38122 Trento

Tel. 0461 1830341

Email segreteria@ebat.tn.it

PEC sostegnoreddito@pec.ebat.tn.it

Web www.ebat.tn.it

